



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2014
(OR. en)**

9057/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0267 (NLE)**

**COASI 48
ASIE 23
PESC 414
COHOM 66
CONOP 37
COTER 19
JAI 245
WTO 145
AGRI 327
ENER 168
TRANS 235
TELECOM 107
ENV 400
EDUC 129**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Gruppo "Asia/Oceania"
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	5650/14 + COR 1 + ADD 1
n. doc. Comm.:	12843/13 - COM(2013) 551 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione - Adozione

1. Il 12 febbraio 2014 il Consiglio ha confermato l'accordo di principio sul testo dei progetti di decisioni del Consiglio in oggetto, che ha deciso di trasmettere, unitamente all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, al Parlamento europeo in vista della sua approvazione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE.
2. Il 12 febbraio 2014, il testo dei due progetti di decisioni che, dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, figura nei documenti 5287/14 e 5290/14, nonché l'accordo quadro di cui al documento 6151/10 sono stati trasmessi al Parlamento europeo.
3. Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione¹ alla conclusione da parte del Consiglio dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
4. Nella riunione del 23 aprile 2014 il Gruppo "Asia/Oceania" ha preso atto dell'approvazione del Parlamento europeo e ha convenuto di sottoporre il fascicolo al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Consiglio.
5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare che il Consiglio decida, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni:
 - di adottare la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5287/1/14 REV 1;
 - di adottare la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5290/1/14 REV 1;
 - di iscrivere a verbale le dichiarazioni che figurano in allegato.

¹ P7_TA-PROV(2014)0401; P7_TA-PROV(2014)0402.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione è in disaccordo con l'aggiunta dell'articolo 79, paragrafo 3, degli articoli 91 e 100 e dell'articolo 191, paragrafo 4, del TFUE quali basi giuridiche per la conclusione dell'accordo quadro con la Corea. Una questione simile è già pendente presso la Corte di giustizia in relazione all'accordo di partenariato e cooperazione con le Filippine.

Dichiarazione dell'Austria e della Romania

sulla(e) decisione(i) del Consiglio relativa(e) alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'Austria e la Romania sono del parere che le decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 218 del TFUE riguardino sempre un accordo nel suo insieme. La divisione in varie decisioni facenti riferimento a singoli articoli di un accordo non è giuridicamente valida.

Dichiarazione della Repubblica ceca

sulla(e) decisione(i) del Consiglio relativa(e) alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

La Repubblica ceca è del parere che le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 218 del TFUE durante tutto il processo di conclusione dei cosiddetti accordi misti dovrebbero riguardare singoli accordi nel loro insieme. La divisione in due decisioni, facenti riferimento ciascuna a singoli articoli di un accordo, non sembra necessaria e potrebbe condurre a procedure onerose.

La Repubblica ceca prende atto che è prassi consolidata adottare solo una decisione del Consiglio relativa a un accordo nel suo insieme. Con riferimento alla causa *C-377/12 Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea*, pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, riteniamo che la modifica di questa prassi sia prematura.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene che, ad esclusione dell'articolo 207 del TFUE, la citazione delle specifiche basi giuridiche sostanziali nelle decisioni del Consiglio relative alla conclusione non indica l'esercizio di una competenza esclusiva esterna da parte dell'UE in relazione alle questioni contemplate da dette basi giuridiche rispetto a tale accordo.
